

# ARRIVO

Da riempire in modo completo e leggibile

in Via ..... N. ....

Cognome .....

Nome .....

Professione .....

Datore di lavoro .....

N. persone componenti la famiglia: .....

Altre persone estranee alla famiglia ma con essa conviventi: .....

Appartamento N. .... situato al piano ..... N. dei locali .....

Data di arrivo ..... Proveniente da .....

(Base legale stampata sul retro della copia)

Chiasso, ..... Il Notificante .....

(nome e indirizzo)

L'Ufficio controllo abitanti conferma la ricevuta della presente notifica.

Chiasso, ..... Bollo e firma .....

## **Estratto dell'Ordinanza municipale che regola la notifica di tutte le persone residenti sul territorio del Comune di Chiasso e che disciplina le norme di alloggio nel Comune del 1. marzo 1962.**

- Art. 1. – Ogni persona abitante sul territorio del Comune di Chiasso ha l'obbligo di comunicare all'ufficio controllo abitanti il luogo della sua residenza, nonché i dati necessari a stabilire con prontezza e precisione il suo recapito.
- Art. 2. – L'obbligo della notifica dell'arrivo di una persona incombe innanzitutto alla persona stessa che deve: presentarsi personalmente, entro 8 giorni dall'effettivo arrivo, all'ufficio controllo abitanti per stendere la notifica personale d'arrivo e presentare i documenti di legittimazione.
- Art. 5. – Anche l'obbligo della notifica di partenza dal territorio del Comune di Chiasso incombe innanzitutto alla persona stessa, che deve: presentarsi personalmente, prima della partenza, all'ufficio controllo abitanti per stendere la notifica personale di partenza.
- Art. 6. – L'obbligo della notifica incombe, sia per l'arrivo che per la partenza, entro e fuori il territorio del Comune, nel termine di 8 giorni dall'effettivo spostamento, anche:
- a) ai proprietari di stabili per tutte le persone alloggianti con loro, per il personale di servizio, in quanto alloggi presso i proprietari medesimi;
  - b) ai proprietari di stabili per i loro inquilini, locatari e usufruttuari;
  - c) agli inquilini, usufruttuari e per tutte le persone alloggianti con loro, compreso il personale di servizio;
  - d) ai proprietari o tenitori di alberghi, pensioni, ristoranti ed osterie, per il personale di servizio e per i loro clienti che soggiornano oltre 3 mesi nel territorio del Comune.
- Art. 8. – La notifica stesa su appositi formulari presso l'ufficio controllo abitanti è obbligatoria e non può essere messa in relazione con la scadenza dei contratti d'affitto o altro rapporto di diritto privato.
- Art. 9. – Non possono tener luogo di notifica dichiarazioni verbali o scritte agli agenti della polizia comunale e cantonale, o la presentazione, il deposito o il ritiro presso gli stessi o presso i rispettivi uffici di carte di legittimazione, di provenienza, di passaporti, ecc.
- Art. 11. – Il formulario di notifica deve essere riempito con tutti i dati richiesti. In caso di partenza per qualsivoglia destinazione conosciuta e certa, fuori Comune, è fatto obbligo di indicarla e di precisarla sul formulario stesso.
- Art. 23. – Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa fino a fr. 50.–.
- Art. 25. – L'ufficio controllo abitanti è incaricato della stretta applicazione della presente ordinanza.
- Art. 27. – La presente ordinanza entra in vigore il 1. marzo 1962.